

COMUNE DI VICOPISSANO
Provincia di Pisa

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno dieci novembre 2011 il sottoscritto Revisore dei Conti procede all'emissione del parere a norma dell'art.40 – bis, 1° comma, del D.lgs. n.165/2001, nonché dell'art.239 del TUEL.

VISTI

- il Bilancio di previsione 2011;
- gli articoli 40, 40 - bis e 48 D.lgs. n.165/2001, così come modificati dal D.lgs.n.150/2009;
- l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;
- gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;
- l'articolo 1, comma 196, della legge 266/2005;
- l'articolo 4 del CCNL 9 maggio 2006;
- l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;
- l'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
- l'atto G.C. n.17 del 11.03.2011 di quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2011, modificato con atto G.C. n.77 del 24.06.2011, esecutivi;
- il successivo atto G.C. n.101 del 05/10/2011 di riduzione automatica del fondo 2011 in proporzione alla riduzione del personale in servizio nel 2011 rispetto a quello in servizio nel 2010;
- il Contratto collettivo decentrato per il quadriennio normativo 2006-2009 e la successiva integrazione;
- l'art.67 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008;
- l'art.9, comma 2 bis, del DL n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

PREMESSO CHE

- 1) l'art.40 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione;
- 2) l'art.40 – bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, attribuisce al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- 3) le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale e che lo stesso comma 3 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori;
- 4) l'art.1, comma 196, della legge n.266/2005 dispone: "Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi";
- 5) il fondo delle risorse decentrate, approvato con deliberazioni G.C. nn.17, 77 e 101/2011, esecutive, è stato costituito in conformità a quanto previsto dagli artt.31 e 32 del CCNL 22.01.2004 e dall'art.4 del CCNL 9.05.2006 e dall'art.8 del CCNL 11.04.2008;

- 6) in particolare, ai fini di quanto previsto dall'art.8 del CCNL 11.04.2008 per la conferma dell'integrazione della parte stabile con decorrenza dal 2008:
- a) è stato rispettato il patto di stabilità per gli anni 2007 e 2008;
 - b) l'Ente a consuntivo 2007 e 2008 ha rispettato quanto previsto dall'art.1, comma 557, della legge 27.12.2006 e successive integrazioni in materia di riduzione della spesa di personale;
 - c) il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti del bilancio consuntivo 2007 è pari al 27,51 %, come risulta dalla certificazione redatta dal responsabile del servizio finanziario;
- 7) l'art.4 del CCNL 31/07/2009 prevedeva solo possibili integrazioni della parte variabile del fondo a valere solo per l'anno 2009 e che, comunque, non ha trovato applicazione neppure per l'anno 2009;
- 8) l'art.67 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 ribadisce il principio già previsto dall'art.1, comma 196, della legge n.266/2005 secondo il quale spetta all'organo di revisione contabile di ciascuna amministrazione o, in sua assenza, all'organo di controllo interno, vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 67;
- 9) l'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna Amministrazione di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- 10) le risorse decentrate 2011, già quantificate con le citate deliberazione G.C. nn.17, 77 e 101/2011, sono previste in appositi capitoli del Bilancio 2011 e che, inoltre, le stesse sono pari al fondo 2010, ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel 2011 rispetto a quello in servizio nel 2010;
- 11) in sede di delegazione trattante è stata definita un'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011, trasmessa al sottoscritto insieme con la relativa relazione tecnico – finanziaria e illustrativa;
- 12) questo Ente ha istituito, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art.67, 11° comma, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 nel proprio sito web uno spazio dedicato alla contrattazione decentrata integrativa relativa al personale;

CERTIFICA

- la compatibilità degli oneri dell'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011 con i vincoli e le disponibilità di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge in conformità a quanto previsto dall'art.40 – bis, 1° comma, del D.lgs. n.165/2001.

RACCOMANDA

- la corretta applicazione dell'art.40 – bis, 4° comma, che prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale gli accordi integrativi stipulati insieme con la relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa.

IL REVISORI DEI CONTI

(dr. Luciano Bach)

